

8.1 SORVEGLIANZA SANITARIA

La normativa vigente inquadra la Sorveglianza Sanitaria come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La Sorveglianza Sanitaria, effettuata dal Medico Competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, comprende:

- 1) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- 2) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- 3) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- 4) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- 5) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (amianto ed agenti chimici);
- 6) visita medica preventiva in fase preassuntiva (le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL);
- 7) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuate:

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente.

La Sorveglianza Sanitaria viene programmata attraverso Protocolli Sanitari definiti in funzione dei rischi specifici valutati e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Nel settore del legno, oltre ai rischi "classici" quali ad esempio movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, ecc. non si può non tener conto dell'esposizione a **polveri di legno duro** (un elenco indicativo, non esaustivo è pubblicato nella monografia 62/1995 dello IARC, il termine "duro" riflette una classificazione di tipo botanico e non di resistenza meccanica, emblematico il caso del legno di pioppo che pur essendo tenero in termini lavorativi è classificato nei legni duri).

Le polveri di legno duro sono ritenute cancerogene dalla attuale normativa, organo bersaglio preminente sono i seni paranasali.

La sorveglianza sanitaria, pertanto, dovrà necessariamente essere integrata da anamnesi mirate, utilizzo di questionari volti ad indagare eventuali problemi a carico delle vie aeree superiori o delle strutture nasali e paranasali, rinoscopia anteriore in sede di visita medica ed eventuali accertamenti ORL straordinari o periodici a seconda delle diverse caratteristiche cliniche dei lavoratori e/o condizioni degli ambienti di lavoro; eventuali accertamenti di secondo livello (RX seni paranasali, tac, ecc.) se necessari.

Il Medico Competente, per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, istituisce una cartella sanitaria e di rischio (secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del D. Lgs. 81/2008) e sulla base del risultato della visita medica esprime un giudizio relativo alla mansione specifica.

Tale giudizio può essere di idoneità, con prescrizioni o limitazioni, di inidoneità temporanea o di inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, comma 9, D. Lgs. 81/2008). Le procedure per la Sorveglianza Sanitaria sopra descritte, valgono anche per gli apprendisti con mansioni a rischio (minorenni e maggiorenni), in quanto l'art. 23 della Legge 6 agosto 2008, n.133, ha abolito le visite preassuntive previste dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1955, n.25.

Il Medico Competente, i cui titoli e requisiti sono delineati dall'art.38 del D. Lgs. 81/2008, riveste un ruolo non solo sanitario, ma anche di gestione della sicurezza, collabora infatti con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi.

Oltre a collaborare attivamente alla valutazione dei rischi tra gli obblighi del Medico Competente vi è quello di attivarsi per la formazione e informazione dei lavoratori, di organizzare il servizio di Primo Soccorso aziendale considerando i particolari tipi di lavorazione e di collaborare a programmi di "promozione della salute".

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

- 1) Hai l'obbligo di effettuare la Sorveglianza Sanitaria?
- 2) Hai formalizzato la nomina del Medico Competente?
- 3) Hai ricevuto copia del protocollo sanitario istituito dal M.C.?
- 4) Hai concordato al momento della nomina del M.C. il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio con salvaguardia del segreto professionale?

8.1.1 Sorveglianza Sanitaria: casi previsti dalla normativa vigente (elenco non esaustivo)

Movimentazione manuale dei carichi	Art. 168, comma 2, lettera d, D. Lgs. 81/2008
Movimenti ripetitivi degli arti superiori	
Videoterminale	Art.176, D. Lgs. 81/2008
Rumore	Art. 196, D. Lgs. 81/2008
Vibrazioni	Art. 204, D. Lgs. 81/2008
Campi elettromagnetici	Art. 211, D. Lgs. 81/2008
Radiazioni ottiche artificiali	Art. 218, D. Lgs. 81/2008
Agenti chimici	Artt. 229 D. Lgs. 81/2008
Agenti cancerogeni e mutageni	Artt. 242-243, D. Lgs. 81/2008
Amianto	Artt. 259, D. Lgs. 81/2008
Agenti biologici	Art 279, D. Lgs. 81/2008
Tutela del lavoro minorile	L.977/67 e s.m.i. (D. Lgs. 345/99 – D. Lgs. 262/00)
Lavoro notturno	D. Lgs. 66/2003

8.2 PRIMO SOCCORSO

Per primo soccorso si intende l'assistenza che si presta al lavoratore infortunato prima dell'arrivo del personale specializzato (118).

In considerazione dell'intervallo di tempo che trascorre dal momento dell'infortunio all'arrivo dei soccorsi, è di importanza fondamentale per la vita e per le conseguenze future dell'infortunato, il ruolo dei soccorritori. Il primo soccorso è regolato dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.M. 388/2003, che prevedono obblighi e sanzioni.

In particolare l'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 prevede che:

1. Il Datore di Lavoro, in base alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento.

8.2.1 Classificazione delle aziende

In primo luogo il Datore di Lavoro dovrà provvedere alla classificazione della propria azienda secondo lo schema riportato di seguito:

GRUPPO A

I) Aziende o unità produttiva con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, D. Lgs. 334/99, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari di cui al decreto legislativo 230 del 1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie di cui al decreto legislativo 624 del 1996, lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 320 del 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

II) Aziende o unità produttiva con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

III) Aziende o unità produttiva con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

GRUPPO B

Aziende o unità produttiva con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

GRUPPO C

Aziende o unità produttiva con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il Datore di Lavoro, sentito il Medico Competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda e, nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Asl competente per territorio per la predisposizione di interventi di emergenza.

Se le attività sono comprese in diversi gruppi, il D.L. deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

8.2.2 Organizzazione del primo soccorso

In seguito all'individuazione del gruppo di appartenenza della propria azienda, il Datore di Lavoro adotta le relative misure di prevenzione e protezione:

	Attività di gruppo A Attività di gruppo B	Attività di gruppo C
DOTAZIONI IN AZIENDA	<ul style="list-style-type: none">- Cassetta di pronto soccorso presso ciascun luogo di lavoro, custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con idonea segnaletica.- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (telefono, radiomobile, ecc.) .	<ul style="list-style-type: none">- Pacchetto di medicazione presso ciascun luogo di lavoro, custodito in un luogo facilmente individuabile.- Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nota: Nelle aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale, il Datore di Lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre nel caso in cui l'attività venga svolta in solitudine il Datore di Lavoro deve predisporre idonee procedure di allertamento in caso di infortunio/malattia che rendano il lavoratore incapace di poter allertare attivamente il primo soccorso.

8.2.3 Attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso

1. Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al primo soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo facilmente accessibile e trasportabili.

8.2.3.1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (ALLEGATO 1 - D.M. 388/2003)

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi.
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

8.2.3.2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE (ALLEGATO 2 - D.M. 388/2003)

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici.
- Un laccio emostatico.
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

8.2.4 Nomine addetti al primo soccorso

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti elencati all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 vi è quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Al fine di tale adempimento il Datore di Lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e per il trasporto dei lavoratori infortunati.

8.2.5 Requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso

1. Gli addetti al primo soccorso, designati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di primo soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3 del D.M. 388/2003 di seguito riportato.
4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4 del D.M. 388/2003 di seguito riportato.
5. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

- 1) Hai l'obbligo di nominare, per la tua azienda, gli addetti al primo soccorso?
- 2) Hai nominato formalmente gli addetti al primo soccorso?
- 3) I lavoratori che rivestono attualmente le funzioni di addetti al primo soccorso, hanno ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata?
- 4) All'interno dell'azienda è presente un numero adeguato di cassette di primo soccorso/pacchetti di medicazione, il cui contenuto sia conforme alle prescrizioni del DM 388/2003 (8.2.3.1 e 8.2.3.2)?
- 5) È disponibile un mezzo di comunicazione per attivare il sistema d'emergenza del SSN (es.: telefono con linea esterna)?
- 6) Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva è stato fornito il pacchetto di medicazione (8.2.3.2) ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare il sistema di emergenza?
- 7) Hai istituito una idonea procedura per allertare i soccorsi in caso di emergenze e nel caso in cui l'attività venga svolta in solitudine?

8.2.5.1 OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A (ALLEGATO 3 – D.M. 388/2003)

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
1ª giornata MODULO A		6 ore
Allertare il sistema di soccorso	1) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.). 2) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia e ipertermia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno. 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso. a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		
2ª giornata MODULO B		4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne	
3ª giornata MODULO C		6 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	

8.2.5.2 OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C (ALLEGATO 4 – D.M. 388/2003)

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
1° giornata MODULO A		4 ore
Allertare il sistema di soccorso	1) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.). 2) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia e ipertermia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno. 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso. a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		
2° giornata MODULO B		4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne	
3° giornata MODULO C		4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	

8.3 LAVORATORI MINORENNI

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 4 Agosto 1999 n. 345, modificato successivamente dal D. Lgs. 262/2000, sono stati riformati i principi di tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori minorenni; nello specifico sono state chiarite le competenze e le modalità di adempimento della sorveglianza sanitaria.

La normativa chiarisce quali sono i destinatari della legge, definendo:

- "bambino" il minore che non ha compiuto 15 anni di età;
- "adolescenti" minori di età compresa tra 15 e 18 anni compiuti;
- "giovani" soggetti fino a 29 anni compiuti.

L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria (dieci anni) e compiuto 16 anni di età ([vedi Appendice 1, Nota prot. 9799 del 20 luglio 2007, Ministero del Lavoro](#)).

Inoltre definisce "orario di lavoro" il periodo in cui il minore è a lavoro a disposizione del Datore di Lavoro e "periodo di riposo" qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.

L'orario di lavoro dei minori non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali e non possono essere adibiti a lavoro notturno (tra le ore 22,00 e le ore 06,00 o tra le ore 23,00 e le ore 7,00).

8.3.1 Tutela della salute dei minori

La normativa, inoltre, stabilisce il divieto di adibire gli adolescenti a determinate mansioni ritenute pericolose per la loro salute ([vedi 8.3.1.1 "Lavori vietati ai minori di 18 anni"](#)), salvo per motivi didattici o di formazione professionale purché svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti. Il Datore di Lavoro prima di adibire i minori al lavoro e a ogni eventuale modifica, effettua la valutazione dei rischi tenendo conto dei seguenti fattori: sviluppo psico-fisico incompleto, luogo di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, attrezzature di lavoro e loro utilizzo, processi di lavoro e organizzazione del lavoro, e modulando la formazione e l'istruzione soprattutto in relazione alla mancanza di esperienza e consapevolezza dei rischi lavorativi.

Limiti di carattere generale

- Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora. La pausa può essere ridotta su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro;
- L'esonero del minore dall'effettuazione di processi e lavori è da intendersi come riferibile solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso;
- È vietato esporre gli adolescenti ad un livello medio giornaliero superiore ai 90 dBA. È possibile adibire minori a mansioni che comportino esposizione quotidiana personale a rumore tra 80 ed 85 dB e tra 85 e 90 dB, il D. Lgs.81/2008, fissa il valore limite di esposizione a 87 dB(A), considerando l'attenuazione fornita dai DPI.

Sorveglianza sanitaria

La normativa vigente prevede visite mediche preassuntive/preventive e periodiche, a spese del Datore di Lavoro, secondo le procedure di seguito indicate:

- Adolescenti adibiti alle lavorazioni soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008: visite preventive e periodiche effettuate dal Medico Competente secondo le procedure vigenti per i lavoratori esposti a rischi professionali.

- Adolescenti adibiti a lavorazioni per le quali non sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria: visita preassuntiva e periodica annuale (fino al raggiungimento della maggiore età) effettuata presso l'ASL competente per territorio.

Il giudizio espresso dal Medico a conclusione della Sorveglianza sanitaria, deve essere comunicato per iscritto al Datore di Lavoro, al Lavoratore ed ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria. I minori giudicati non idonei non possono essere più adibiti allo stesso lavoro.

Formazione dei lavoratori minori

È importante che, i giovani ricevano una formazione efficace in materia di salute e sicurezza, che espliciti i pericoli specifici correlati al lavoro e i pericoli generici comuni a tutti i luoghi di lavoro e indichi le procedure da attuarsi in caso di emergenze. Inoltre il Datore di Lavoro dovrà indicare al giovane lavoratore le persone a cui rivolgersi per avere informazioni e consigli (Tutor).

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

- 1) Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell'eventuale presenza di lavoratori minorenni?
- 2) I lavoratori minorenni presenti nella tua azienda sono stati sottoposti a visita medica prima di essere adibiti alla mansione che ricoprono?
- 3) Hai effettuato idonea formazione in materia di sicurezza e gestione delle emergenze ai lavoratori minorenni?
- 4) Hai individuato la persona addetta alla supervisione del giovane lavoratore?

8.3.1.1 LAVORI VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI

(Allegato I legge 977/67 modificato dal D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/2000)

I. MANSIONI CHE ESPONGONO A:

1. Agenti fisici

- a) Atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- b) Rumori con esposizione media giornaliera superiore al valore di 90 dBA (il D. Lgs. 81/2008, fissa il valore limite di esposizione a 87 dB(A), considerando l'attenuazione fornita dai DPI).

2. Agenti biologici

- a) Agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 (ora Titolo X del D. Lgs. 81/08) e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici

- a) Sostanze e preparati classificati.
(T) tossici;
(T+) molto tossici;

- (C) corrosivi;
- (E) esplosivi;
- (F+) estremamente infiammabili.

- b) Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 - R39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
 - R40 possibilità di effetti irreversibili;
 - R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
 - R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; se il rischio non è evitabile con l'uso di dispositivi di protezione individuale per la cute
 - R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
 - R48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
 - R60 può ridurre la fertilità;
 - R61 può danneggiare i bambini non ancora nati.
- c) Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio descritto dalla seguente frase che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - R43";
 - 1 R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
 - 2 R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- d) Sostanze e preparati cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994 (ora Titolo IX, Capo II del D. Lgs. 81/08).
- e) Piombo e composti.
- f) Amianto.

II. PROCESSI E LAVORI

- 1) Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso. Processi e lavori di cui all'Allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994, ora Allegato XLII del D. Lgs. 81/08.
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 3 (elenco mansioni).
- 7) Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (nel D. Lgs. 81/08 i limiti di bassa tensione sono stati reimpostati a tensioni nominali da oltre 50 fino a 1000 V in corrente alternata e da oltre 120 V fino a 1500 V compreso in corrente continua).

- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) ... soppresso dal D. Lgs. 262/2000...
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

NOTA PROT. 9799 DEL 20 LUGLIO 2007, MINISTERO DEL LAVORO**Istruzioni operative al personale ispettivo: articolo 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - Età minima di ammissione al lavoro.**

Pervengono da parte di alcuni Uffici territoriali, nonché di diverse associazioni di categoria, richieste di chiarimenti in merito alla durata dell'obbligo di istruzione obbligatoria a dieci anni previsto dall'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2007, ed al conseguente innalzamento dell'età di ammissione al lavoro da 15 a 16 anni. Tale problematica incide in modo rilevante sulla configurazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 3 della L. n. 977/1967, che punisce con sanzione penale il mancato rispetto dell'età minima di ammissione al lavoro.

Al riguardo questa Direzione, d'intesa con le Direzioni generali della Tutela delle condizioni di Lavoro e del Mercato del Lavoro, rileva quanto segue.

L'art. 1, comma 622, della Finanziaria prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni". L'ultimo capoverso dello stesso comma 622 rimanda espressamente la decorrenza dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione dall'anno scolastico 2007/2008. Com'è noto l'art. 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro salariato e tale limite è stato disciplinato dall'art. 3 della L. n. 977/1967, che come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 345/1999, così recita: "l'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti". In tal modo si afferma il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico evidenziando il collegamento funzionale che esiste tra assolvimento dell'obbligo scolastico ed accesso al lavoro. Infatti l'assolvimento del suddetto obbligo, volto a tutelare la crescita psicointellettuale del minore, fa presumere raggiunta da parte del minore la maturità necessaria affinché possa svolgere legittimamente attività lavorativa. È proprio questo il principio che è stato espresso da ultimo dalla recente Legge Finanziaria, in particolare ove si afferma che l'innalzamento dell'obbligo di istruzione ad almeno 10 anni determina quale "conseguenza" l'aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro. Premesso quanto sopra, indipendentemente dal fatto che la Legge Finanziaria sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, poiché la stessa fa espressamente decorrere l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a far data "dall'anno scolastico 2007/2008" si ritiene che "conseguentemente" solo dal 1° settembre 2007 decorra anche l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mario Notaro)

8.4 LAVORATRICI MADRI

La tutela della maternità è riconosciuta come principio fondamentale dalla Costituzione (art. 37) e si è sviluppata attraverso l'emanazione di leggi che convergono nel Testo Unico: D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001, il cui contenuto risponde al diritto di far conciliare la vita familiare con quella professionale.

Tutte le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, in stato di gravidanza hanno diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi.

Qualora la gravidanza decorra regolarmente e l'attività svolta non esponga a rischi, (soggetto non sottoposto a sorveglianza sanitaria) è previsto un "congedo obbligatorio e flessibile di maternità" (art. 16-20 TU):

- a) per i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto (è sufficiente che un ginecologo del SSN o convenzionato certifichi la data presunta del parto);
- b) oppure per 1 mese prima e 4 mesi dopo (posticipo), purché quest'ultima scelta non sia pregiudizievole per l'esito della gravidanza stessa (condizione che deve essere certificata da un ginecologo del SSN o convenzionato).

L'astensione può essere estesa (previa certificazione di un ginecologo del SSN e anche del Medico Competente) per i lavori a rischio, qualora:

- c) vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza "maternità anticipata per gravidanza a rischio";
- d) oppure le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione "maternità anticipata e/o prolungata per lavoro a rischio".

Negli ultimi due casi si deve informare la Direzione Provinciale del Lavoro.

8.4.1 Tutela delle lavoratrici madri

Obiettivo della Valutazione del Rischio è l'individuazione dei lavori vietati in gravidanza e la disposizione delle misure di tutela previste ai sensi del D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001.

Per le lavoratrici che hanno informato il Datore di Lavoro del proprio stato e che in base alla valutazione dei rischi, svolgono un lavoro vietato (allegati A, B, C del TU), il Datore di Lavoro adotta tutte le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata: modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro o qualora ciò non fosse possibile adibendo la lavoratrice ad altre mansioni. Qualora la lavoratrice non possa essere adibita ad altra mansione, può essere disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'interdizione (astensione) dal lavoro per tutto il periodo che intercorre tra la comunicazione dello stato di gravidanza da parte della donna al Datore di Lavoro, il parto, fino a 7 mesi di età del figlio.

- È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi (in riferimento al trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa) nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ([vedi elenco al paragrafo 8.4.1.1 e 8.4.1.2](#)).
- È vietato adibire le lavoratrici a lavori che prevedano esposizione a radiazioni ionizzanti in zone classificate o comunque in attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose superiore un millisievert durante tutta la gravidanza (art. 8 D. Lgs. 151/01).
- È vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D. Lgs. 151/01).

Il Datore di Lavoro, fermo restando quanto previsto nell'elenco dei lavori vietati di cui sopra, effettua la valutazione dei rischi tenendo inoltre in considerazione i rischi da esposizione ad agenti fisici, chimici o biolo-

gici, processi o condizioni di lavoro elencati nel paragrafo 8.4.1.3, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

- 1) Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell'eventuale presenza di lavoratrici madri e gestanti?
- 2) Hai fornito adeguata informazione alle lavoratrici madri e gestanti in merito ai rischi connessi allo svolgimento delle proprie attività lavorative?
- 3) Sono attuate, se necessario, modifiche temporanee alle condizioni, all'organizzazione ed all'orario di lavoro? In alternativa, viene valutata la possibilità di adibire la lavoratrice madre o gestante ad altre mansioni?
- 4) Nel caso non fosse possibile l'assegnazione ad altre mansioni, la lavoratrice è dispensata in anticipo dal lavoro?
- 5) Chi deve inoltrare la domanda di maternità anticipata alla Direzione Provinciale del Lavoro?

8.4.1.1 D. LGS. 151/01: ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, sono i seguenti:

- A) Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 ([vedi elenco al paragrafo 8.3.1.1](#)).
- B) Quelli indicati nella tabella allegata al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.
- C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
- D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.
- E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
- F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
- G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
- H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
- I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
- L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.
- M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.
- N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
- O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

8.4.1.2 D. LGS. 151/0: ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO POTENZIALMENTE PRESENTI IN LAVORI FATICOSI PERICOLOSI E INSALUBRI

A) LAVORATRICI GESTANTI

1. Agenti:

- a) Agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) Agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) Agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti all'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.

B) LAVORATRICI IN PERIODO SUCCESSIVO AL PARTO (FINO A 7 MESI DI ETÀ DEL FIGLIO).

1. Agenti:

- a) Agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti all'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.

8.4.1.3 ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DA CONSIDERARE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

A) AGENTI

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici.

2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (ora art. 268 del D. Lgs. 81/08), nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'elenco di cui al punto 8.4.1.2.

3. Agenti chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'elenco di cui al punto 8.4.1.2;

- a) sostanze etichettate R 40 R 45 R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'elenco di cui al punto 8.4.1.2.
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora Allegato XLII del D. Lgs. 81/08)
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicinali antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B) PROCESSI

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora Allegato XLII del D. Lgs. 81/08);

C) CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

8.5 ASPETTI SANITARI NEL SETTORE DEL "LEGNO"

8.5.1 Sorveglianza Sanitaria

La normativa vigente inquadra la Sorveglianza Sanitaria come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Nell'ambito del settore legno la Sorveglianza Sanitaria riveste un ruolo molto importante nell'ottica dello stato della salute e della sicurezza dei lavoratori data la natura del lavoro e le numerose sostanze utilizzate. In particolare ritroviamo rischi fisici quali rumore, MMC etc. e rischio chimico da esposizione a xilene, toluene etc. L'esposizione alle polveri di legno duro espone inoltre i lavoratori al rischio cancerogeno. Tutti questi rischi in relazione alle diverse fasi di lavoro e in base alle risultanze della valutazione del rischio dovranno essere valutati dal Medico Competente che dovrà istituire programmi di Sorveglianza Sanitaria mirati alle varie mansioni e quindi sottoporre i lavoratori alle visite mediche, esami strumentali ed esami corredati dai relativi IBE.

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

- 1) Hai l'obbligo di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e quindi di nominare il Medico Competente?
- 2) Hai formalizzato la nomina del Medico Competente?
- 3) Hai ricevuto copia del protocollo sanitario istituito dal M.C.?
- 4) Hai individuato un archivio per le cartelle sanitarie dei tuoi dipendenti?

8.5.1.1 PROTOCOLLO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria viene programmata attraverso Protocolli Sanitari definiti in funzione dei rischi specifici valutati. Nella tabella sottostante abbiamo indicato gli accertamenti sanitari in relazione ai principali rischi presenti nel settore del legno. I lavoratori verranno sottoposti ai diversi accertamenti in base alla mansione specifica e, quindi, alla esposizione ai rischi definiti per la stessa.

FATTORI DI RISCHIO	SORVEGLIANZA SANITARIA
Rumore	<p>Visita Medica Principali patologie/fattori da valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patologie a carico dell'apparato uditivo • Uso di farmaci/esposizione a sostanze chimiche potenzialmente ototossici • Ipertensione • Tachiaritmie • Disturbi gastrointestinali • Alterazioni del Sistema nervoso vegetativo <p>Esame otoscopico + Esame Audiometrico</p>
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	<p>Visita Medica Principali patologie da valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravi malattie osteoarticolari degli arti superiori • gravi affezioni tendinee dell'aponeurosi (M.di Dupuytren) • sindrome di Raynaud
Polveri inerti	<p>Visita Medica Principali patologie da valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broncopneumopatie croniche • Broncopneumopatie acute <p>Esame Spirometrico</p>

FATTORI DI RISCHIO	SORVEGLIANZA SANITARIA
Polveri di Legno	<p>Visita Medica + Rinoscopia anteriore Principali patologie da valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disturbi nasali • Asma bronchiale • Sensibilizzazione a polveri di legno • Broncopneumopatie croniche • Patologie croniche dei seni paranasali • Dermatiti <p>Esame Spirometrico N.B. Polveri di legno duro: Questionario sui disturbi nasali per esposizione a polveri di legno duro; se anzianità lavorativa 15-20 anni o il M.C. ne ravvisi la necessità per positività riscontrate durante la visita: Eventuale Visita ORL in sede di accertamento preventivo, periodico o altro</p>
Movimentazione Manuale dei Carichi	<p>Visita Medica Principali patologie da valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patologie a carico del rachide dorso-lombare • Cardiovasculopatie • Broncopneumopatie importanti • Deficit ventilatorio importante • Altre patologie cronic-degenerative con importanti deficit d'organo
Movimenti ripetitivi degli arti superiori	<p>Visita Medica Principali patologie da valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patologie muscoloscheletriche degli arti superiori: spalla, gomito, polso e mano (epicondiliti, sindrome del tunnel carpale, dito a scatto etc.)
<p>Esempio di rischio Chimico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stirene 2) Acetone 3) Toluene 4) Xileni isomeri 	<p>Visita Medica Valutare eventuali patologie d'organo che controindichino l'esposizione al Tossico ed eventuale ipersuscettibilità individuale.</p> <p>Esame Spirometrico Esami Ematochimici Emocromo completo, VES, glicemia, azotemia, creatinina, GOT, GPT, Gamma GT, bilirubina totale e frazionata, esame delle urine completo.</p> <p>IBE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Acido Mandelico urinario fine turno + Acido Fenilglicosilico urinario fine turno. 2) Acetonuria fine turno. 3) Acido Ippurico urinario fine turno. 4) Acido Metilippurico urinario fine turno.

8.5.2 Primo soccorso (vedi anche 8.2)

L'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza comprese le attrezzature di primo soccorso.

Le Aziende appartenenti al settore legno, riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, vengono generalmente classificate di "gruppo A". Ciò presuppone che in Azienda vi sia in dotazione la "cassetta di pronto soccorso" ed un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 118.

Gli addetti al primo soccorso, designati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008, dovranno essere formati in base ai contenuti e i tempi minimi del corso di formazione previsti dall'allegato 3 del D.M. 388/2003. Quest'ultima andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

- 1) Hai l'obbligo di nominare, per la tua azienda, gli addetti al primo soccorso?
- 2) Hai nominato formalmente gli addetti al primo soccorso?
- 3) I lavoratori che rivestono attualmente le funzioni di addetti al primo soccorso, hanno ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata?
- 4) All'interno del sito è presente un numero adeguato di cassette di pronto soccorso, il cui contenuto sia conforme alle prescrizioni del DM 388/2003 (8.2.3.1)?
- 5) È disponibile un mezzo di comunicazione per attivare il sistema d'emergenza del SSN (es.: telefono con linea esterna)?
- 6) Ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva è stato fornito il pacchetto di medicazione (8.2.3.2) ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare il sistema di emergenza?
- 7) Hai istituito una idonea procedura per allertare i soccorsi in caso di emergenze?

8.5.2.1 ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO (vedi anche 8.2.2)

Nelle Aziende del settore legno, classificate come attività di gruppo A il Datore di Lavoro adotta le relative misure di prevenzione e protezione:

DOTAZIONI IN AZIENDA

- **Cassetta di pronto soccorso** presso ciascun luogo di lavoro, custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con idonea segnaletica
- **Mezzo di comunicazione** idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. (telefono, radiomobile, ...)

8.5.3 Lavoratori minorenni

Nel settore legno, raramente sono impiegati lavoratori adolescenti poiché le mansioni presenti in Azienda sono generalmente pericolose per la salute degli stessi, come previsto dall'Allegato I legge 977/67 modificato dal D. Lgs 345/99 e dal D. Lgs 262/2000: "Lavori vietati ai minori di 18 anni". Qualora alcuni adolescenti venissero adibiti ad alcune lavorazioni nel settore il datore di lavoro dovrà valutare i rischi presenti tenendo conto dello sviluppo psico-fisico incompleto degli stessi, luogo di lavoro, rischi, ecc. Questi lavoratori verranno sottoposti a Sorveglianza Sanitaria dal Medico Competente se esposti a rischi professionali o dall'ASL competente per territorio se adibiti a lavorazioni per le quali non sussiste l'obbligo della Sorveglianza Sanitaria.

Aspetto molto importante riveste la formazione dei giovani lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

- 1) Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell'eventuale presenza di lavoratori minorenni?
- 2) I lavoratori minorenni presenti nella tua azienda sono stati sottoposti a visita medica prima di essere adibiti alla mansione che ricoprono?
- 3) Hai effettuato idonea formazione in materia di sicurezza e gestione delle emergenze ai lavoratori minorenni?
- 4) Hai individuato la persona addetta alla supervisione del giovane lavoratore?

8.5.4 Lavoratrici madri

Il D. Lgs. 151/2001 prevede che tutte le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, in stato di gravidanza abbiano diritto ad un periodo di astensione dal lavoro di 5 mesi (art. 16; art. 20).

L'art. 17 del D. Lgs. 151/2001 prevede che qualora le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni l'astensione dal lavoro obbligatoria (periodo di interdizione) venga estesa a tutto il periodo della gestazione e/o fino ai 7 mesi dopo il parto.

Nel settore legno le varie lavorazioni espongono le lavoratrici a rischi fisici, chimici ed eventuali cancerogeni così da ipotizzare che esse abbiano diritto, qualora non spostate ad altre mansioni non a rischio, ad una astensione durante la gestazione e fino ai 7 mesi dopo il parto. A tal proposito riveste importanza fondamentale la valutazione dei rischi che per ogni fase lavorativa evidenzierà i lavori faticosi, pericolosi e insalubri tali da prevedere o l'astensione durante la gestazione e/o fino ai 7 mesi dopo il parto.

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO

- 1) Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell'eventuale presenza di lavoratrici madri (fino ai sette mesi successivi al parto) e gestanti?
- 2) Hai fornito adeguata informazione alle lavoratrici madri e gestanti in merito ai rischi connessi allo svolgimento delle proprie attività lavorative?
- 3) Sono attuate, se necessario, modifiche temporanee alle condizioni, all'organizzazione ed all'orario di lavoro? In alternativa, viene valutata la possibilità di adibire la lavoratrice madre o gestante ad altre mansioni?
- 4) Nel caso non fosse possibile l'assegnazione ad altre mansioni, la lavoratrice è dispensata in anticipo dal lavoro?
- 5) Chi deve inoltrare la domanda di maternità anticipata alla Direzione Provinciale del Lavoro?

8.5.4.1 ELEMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 151/01 NEL COMPARTO

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO	
	in gravidanza	fino a sette mesi dopo il parto
Rumore	SI (Lep > 80 dBA) consigliabile	SI (Lep > 87 dBA) consigliabile
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	SI	NO
Movimentazione manuale dei carichi	SI	SI (Indice di sollevamento NIOSH > 1) consigliabile
Movimenti ripetitivi degli arti superiori con indice di rischio valutato	SI	NO
Stazione eretta prolungata	SI	NO
Polveri di legno	SI	SI
Chimico	SI	SI